

Formazione RSPP

## **IL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI**

D.Lgs. n. 159/2016

## **CAMPI ELETTROMAGNETICI: RECEPITA LA DIRETTIVA UE**

D.M. 8 giugno 2016

## **EMANATA LA REGOLA TECNICA ANTINCENDIO PER GLI UFFICI**

Giurisprudenza

## **L'INCIDENTE MORTALE DI MINEO**

► **INSERTO**  
**MISURAZIONI  
DEL RUMORE**

► **FINANZIAMENTI**  
**FORMAZIONE  
AUTOTRASPORTO**



# Noi la finanziamo!

FonARCom finanzia la formazione per l'assolvimento degli obblighi normativi

**sicurezza**

**HACCP**

**carrellisti**

**privacy**

**231**

**apprendistato**

**professionalizzante**



FONDO PARITETICO  
INTERPROFESSIONALE NAZIONALE  
PER LA FORMAZIONE CONTINUA



Presenta il Piano Formativo su misura dei tuoi fabbisogni con gli Strumenti di finanziamento:



- Conto Formazione
- Avvisi (in Regime "De Minimis")

## Approfondimenti

Formazione RSPP: il nuovo accordo Stato-Regioni <i>di Andrea Rotella</i>	477
Emanata la regola tecnica antincendio per gli uffici <i>di Antonio Cappa</i>	488
Protezione dai campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro: recepita la direttiva europea <i>di Alessandro Merlino</i>	492
Il nuovo regolamento dell'Unione Europea sui dispositivi di protezione individuale <i>di Maria Sole Lora, Antonio Oddo e Claudio Gabriele</i>	502
D.Lgs. n. 28/2015: la particolare tenuità del fatto in ambito prevenzionistico <i>di Pierguido Soprani</i>	507

## VDR in pratica

Imparare dagli errori: un caso studio di incidente <i>di Michele Montresor</i>	511
---	-----

## Inserto

Stima dell'esposizione al rumore con misurazione basata sui compiti e sulla giornata intera <i>di Pierangelo Tura</i>	
--	--

## Legislazione

Nuova regola tecnica di prevenzione incendi per le attività di ufficio <i>Decreto del Ministero dell'Interno 8 giugno 2016</i>	521
---	-----

## Giurisprudenza

### Rassegna della Cassazione penale

*a cura di Raffaele Guariniello*

L'alta vigilanza sul rischio interferenziale del coordinatore per l'esecuzione dei lavori <i>Cass. Pen., sez. IV, 4 luglio 2016, n. 27165</i>	525
I sei morti di Mineo <i>Cass. Pen., sez. IV, 19 luglio 2016, n. 30557</i>	526
Infortunio plurimo sul lavoro e responsabilità amministrativa: interesse o vantaggio e MOG <i>Cass. Pen., sez. IV, 20 luglio 2016, n. 31210</i>	529
Il <i>bis in idem</i> dalla Corte Costituzionale alla Cassazione <i>Cass. Pen., sez. Fer., 10 agosto 2016, n. 34782</i>	530

## Casi e Questioni

ISL risponde

## Finanziamenti

Finanziamenti per la sicurezza

a cura di Bruno Pagamici

# ISL

## IGIENE & SICUREZZA DEL LAVORO

MENSILE DI AGGIORNAMENTO GIURIDICO  
E DI ORIENTAMENTO TECNICO

### EDITRICE

Wolters Kluwer Italia s.r.l.  
Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

### INDIRIZZO INTERNET:

Compresa nel prezzo dell'abbonamento  
l'estensione on line della Rivista, consultabile  
all'indirizzo [www.edicolaprofessionale.com/isl](http://www.edicolaprofessionale.com/isl)

### DIRETTORE RESPONSABILE

Giulietta Lemmi

### REDAZIONE

Donatella Armini, Marta Piccolboni,  
Maria Lorena Radice

### REALIZZAZIONE GRAFICA

Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer

### FOTOCOPOSIZIONE

Sinergie Grafiche Srl  
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)  
Tel. 02/57789422

### PUBBLICITÀ:

**db COMMUNICATION** s.r.l.

db Consulting srl Event & Advertising  
via Leopoldo Gasparotto 168 - 21100 Varese  
tel. 0332/282160 - fax 0332/282483  
e-mail: [info@db-consult.it](mailto:info@db-consult.it)  
[www.db-consult.it](http://www.db-consult.it)

### REDAZIONE

Per informazioni in merito  
a contributi, articoli ed argomenti trattati  
scrivere o telefonare a:

**IPSOA**  
Redazione

# ISL

IGIENE & SICUREZZA DEL LAVORO

Casella Postale 12055 - 20120 Milano  
telefono 02.82476.022 - 023  
telefax 02.82476.436  
e-mail: [sicurezzambiente@wki.it](mailto:sicurezzambiente@wki.it)

### AMMINISTRAZIONE

Per informazioni su gestione abbonamenti,  
numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.

scrivere o telefonare a:

**IPSOA Servizio Clienti**  
Casella postale 12055 - 20120 Milano  
telefono 02.824761 - telefax 02.82476.799  
Servizio risposta automatica:  
telefono 02.82476.999  
e-mail: [servizio.clienti@ipsoa.it](mailto:servizio.clienti@ipsoa.it)

### STAMPA

GECA S.r.l. - Via Monferrato, 54  
20098 San Giuliano Milanese (MI) Tel. 02/99952

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 731  
del 16 dicembre 1996

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in  
abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L.  
27 febbraio 2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB  
Milano

Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa  
con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data  
31 luglio 1991

Iscrizione al R.O.C. n. 1702

### ABBONAMENTI

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:  
gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data  
di sottoscrizione, e si intendono rinnovati,  
in assenza di disdetta da comunicarsi entro  
60 gg. prima della data di scadenza a mezzo  
raccomandata A.R. da inviare a  
Wolters Kluwer S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori  
20090 Assago (MI).

Servizio Clienti: tel. 02 824761 -  
e mail: [servizio.clienti@ipsoa.it](mailto:servizio.clienti@ipsoa.it)  
<http://www.ipsoa.it/servizioclienti>

ITALIA - Abbonamento annuale:  
€ 191,00

ESTERO - Abbonamento annuale:  
€ 382,00

Prezzo copia: € 22,00

### MODALITÀ DI PAGAMENTO

— Versare l'importo sul c.c.p. n. 583203  
intestato a WKI s.r.l. Gestione incassi,  
strada 1, Palazzo F6, Milanofiori

### oppure

— Inviare assegno bancario/circolare non  
trasferibile intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l.  
Indicare nella causale del versamento il titolo della  
rivista e l'anno dell'abbonamento.

### DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo  
periodico è comprensivo dell'IVA assolta  
dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato  
disposto dell'art. 74 del D.P.R.  
26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989  
e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,  
**ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196**, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Regolamento (UE) n. 425/2016

# Il nuovo regolamento UE sui dispositivi di protezione individuale

Maria Sole Lora, Antonio Oddo e Claudio Gabriele – Avvocati, Studio Legale Oddo e Associati

### Utilizzo dei DPI: *ratio* della nuova disciplina europea

Il 9 marzo u.s. è stato approvato in via definitiva il regolamento (UE) n. 425/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui «dispositivi di protezione individuale» (c.d. “DPI”), che abroga la precedente direttiva n. 89/686/CEE recepita in Italia con il D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475. Si presentano quindi ad un primo esame i seguenti temi:

- data di applicabilità del Reg (UE) 425/2016;
- abrogazione della direttiva 89/686/CEE;
- disposizioni sul periodo transitorio;
- validità dei certificati rilasciati ai sensi della direttiva 89/686/CEE.

Il legislatore dell’Unione Europea ha deciso di adottare un regolamento UE in luogo di una direttiva per questioni di uniformità legislativa, poiché nel settore in oggetto non possono sussistere margini di discrezionalità a livello di applicazione nazionale della nuova disciplina.

I regolamenti, infatti, a differenza delle direttive, sono provvedimenti legislativi *self executive* che sono direttamente applicabili nella data prestabilita dal legislatore dell’Unione senza necessità di emanazione di provvedimenti nazionali di attuazione e recepimento. I regolamenti UE eliminano, quindi, alla radice, il rischio di eventuali deviazioni nazionali nella disciplina di prodotto, nonché il rischio di ritardi nell’attuazione delle nuove disposizioni legislative che entreranno quindi in vigore in tutta la UE nella medesima data.

Il regolamento sui DPI, rientra nella legislazione di prodotto cosiddetta di «armonizzazione totale» in quanto prevede la definizione a livello legislativo dei «requisiti essenziali di salute e sicurezza» (c.d. “RES”) dei DPI, nonché degli obblighi e delle re-

sponsabilità che competono a «fabbricanti», «importatori» e «distributori» allo scopo della eliminazione delle barriere tecniche che sono di ostacolo alla libera circolazione dei prodotti nel mercato Unico Europeo.

L’unico intervento legislativo previsto a carico degli Stati membri è quello che riguarda l’emanazione di provvedimenti nazionali volti a istituire sanzioni amministrative e/o penali da applicare agli «operatori economici» in caso di violazione delle disposizioni del regolamento. Le sanzioni previste per la violazione della nuova disciplina sui DPI potranno pertanto differire nei diversi paesi dell’Unione Europea e potranno avere carattere sia penale che amministrativo così come statuito dal regolamento all’art. 45. Tali sanzioni andranno ad aggiungersi a quelle del «ritiro» e del «richiamo» già previste dal legislatore UE sia per «non conformità» di carattere formale che sostanziale.

Di norma, in Italia, le sanzioni applicabili ai regolamenti UE sono determinate per mezzo di provvedimenti legislativi di carattere meramente esecutivo emanati nella forma del decreto legislativo. Al riguardo occorre però rilevare che non mancano casi nei quali l’emanazione dei provvedimenti esecutivi è avvenuta con notevole ritardo o è stata addirittura del tutto omessa dal legislatore italiano.

La nuova disciplina per la «messa a disposizione» sul mercato dei DPI entrerà in vigore in tutti gli Stati membri dell’UE in data 21 aprile 2018, sebbene i prodotti conformi alla precedente direttiva n. 89/686/CEE potranno continuare ad essere «immessi sul mercato», da parte di fabbricanti ed importatori, per un ulteriore anno fino al 20 aprile 2019 con conseguente ampia possibilità di smaltimento di eventuali scorte di magazzino.

La distribuzione dei DPI conformi alla direttiva n. 89/686/CE immessi sul mercato nei suddetti termini previsti potrà invece continuare anche successivamente al 21 aprile 2019 senza alcun limite temporale. A partire dal 21 aprile 2019 potranno invece essere immessi sul mercato e importati solo dispositivi di protezione individuale conformi al nuovo regolamento, il quale prevede però anche una norma di carattere transitorio riguardante la validità dei «certificati CE» rilasciati sulla base della precedente direttiva n. 89/686/CEE. Tali certificati rimarranno validi ben oltre la data di entrata in vigore del nuovo regolamento ovvero fino al 21 aprile 2023.

## **Campo di applicazione del regolamento**

Il nuovo regolamento (UE) n. 425/2016 si applica ai dispositivi di protezione individuale intesi come tutti i dispositivi che sono «progettati» e «fabbricati» per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la propria salute o per la propria sicurezza. Sotto tale profilo il «campo di applicazione» della nuova disciplina non è mutato rispetto al passato, così come non sono mutate le disposizioni che prevedono l'inclusione dei «componenti intercambiabili» e di taluni «sistemi di collegamento» secondo quanto previsto all'art. 3 paragrafo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del nuovo regolamento.

Rilevanti modifiche sono state invece apportate invece con riferimento alle disposizioni che prevedono l'esclusione di taluni DPI dal campo di applicazione del nuovo regolamento. Infatti, i dispositivi di protezione contro il calore per uso privato, che in precedenza erano oggetto di specifica esclusione prevista nell'allegato I alla direttiva n. 89/686/CEE, risultano invece ora inclusi nel campo di applicazione del nuovo regolamento.

Precisazioni legislative sono state inoltre introdotte con riferimento all'esclusione che riguarda i DPI progettati per l'autodifesa che non comprendono più i DPI destinati ad «attività sportive.»

Una nuova precisazione legislativa riguarda i DPI per «uso privato volti a proteggere l'utilizzatore da condizioni atmosferiche.» Al riguardo il legislatore ha infatti chiarito che l'esclusione dal «campo di applicazione» della direttiva non riguarda i DPI progettati per la protezione da «condizioni estreme.»

Sono rimaste immutate invece le esclusioni che riguardano i DPI già oggetto normative più specifiche quali quelli destinati all'utilizzo su navi marittime o su aeromobili. Tali DPI sono infatti sottoposti a specifici trattati internazionali. Sono rimaste altresì immutate le esclusioni che riguardano i dispositivi di protezione per la testa, il viso e gli occhi degli utilizzatori già oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.

Sotto il profilo della tecnica legislativa utilizzata il «campo di applicazione» del nuovo regolamento risulta migliorato rispetto al passato in quanto la relativa disciplina non risulta più frammentata tra il testo legislativo e gli allegati con conseguente maggiore chiarezza e della comprensibilità del nuovo testo legislativo.

## **RES, norme armonizzate e presunzione legale di conformità dei DPI**

Il regolamento (UE) n. 425/2016 mantiene la struttura della normativa comunitaria di c.d. «nuovo approccio» già propria della direttiva 89/686/CEE. Nell'ambito del regolamento vengono, infatti, fissati a livello legislativo i requisiti essenziali di salute e sicurezza (RES) applicabili ai DPI e validi ai fini della legittima immissione dei medesimi sul mercato. Le disposizioni di legge che stabiliscono i requisiti essenziali di salute e sicurezza dei DPI hanno natura imperativa e inderogabile. Gli aspetti tecnici di dettaglio relativi a ogni singola categoria di DPI continueranno ad essere, invece, indicati all'interno delle «norme europee armonizzate» i cui estremi saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Tali norme, se rispettate, conferiranno al prodotto la «presunzione di conformità» ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dalla nuova disciplina. La presunzione di conformità conferita dalle «norme armonizzate europee» s'inquadra nella categoria delle «presunzioni legali relative» poiché vincola il giudizio delle autorità amministrative e giudiziarie relativo alla conformità del prodotto. Tale conformità deve considerarsi, infatti, sussistente fino a prova contraria della «pericolosità» o comunque della «non conformità» del prodotto medesimo con onere della prova a carico delle Autorità nazionali precedenti.

La presunzione di conformità conferita dalle norme armonizzate comporta, quindi, nella sostanza, una facilitazione probatoria per gli «operatori economici» relativa alla dimostrazione della «conformità» e della «sicurezza» dei dispositivi di protezione individuale ai «requisiti essenziali» previsti dal nuovo regolamento.

Fermo restando quanto fin qui evidenziato in tema di presunzione di conformità, anche nell'ambito del nuovo regolamento (UE) n. 425/2016 l'utilizzo delle norme europee armonizzate rimarrà comunque facoltativa con la conseguenza che i fabbricanti saranno liberi di utilizzare criteri di progettazione e fabbricazione differenti rispetto a quelli previsti dalle norme armonizzate. In tal caso sarà onere dei fabbricanti dimostrare, in caso di procedura di vigilanza del mercato, l'equivalenza delle soluzioni tecniche adottate rispetto a quelle previste dalle norme europee armonizzate.

## **Allineamento delle disposizioni legislative sui DPI al *New Legislative Framework***

Il nuovo regolamento (UE) n. 425/2016 disciplina l'immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione nella UE dei dispositivi di protezione individuale nuovi, ovunque fabbricati, ed usati che siano importati da paesi terzi rispetto all'Unione Europea. Pertanto, i dispositivi di protezione individuale importati, anche se risalenti nel tempo, dovranno essere adeguati alle disposizioni legislative previste dal nuovo regolamento.

Le prescrizioni del nuovo regolamento sono state allineate alla decisione n. 768/2008/CE che rappresenta il più avanzato modello legislativo dell'Unione Europea per la disciplina di prodotto e al regolamento (CE) n. 765/2008 che disciplina, in modo specifico e trasversale, per quasi tutte le categorie di prodotti soggetti a normativa UE, il «sistema di accreditamento» degli «organismi di valutazione della conformità.»

Il nucleo principale delle disposizioni del nuovo regolamento sui DPI, riguardante gli obblighi che fanno capo agli operatori economici dal 2018 risulterà, pertanto, allineato a quello di tutta la più recente disciplina di prodotto che comprende, tra le altre, le nuove direttive «Bassa Tensione» (2014/35/UE), «Compatibilità Elettromagnetica» (2014/30/UE) e «ATEX» (2014/34/UE) tutte già recepite in Italia dallo scorso 26 maggio.

Analogo allineamento legislativo è avvenuto altresì in relazione alle procedure di «valutazione della conformità» e alle prescrizioni che disciplinano la «documentazione tecnica.» Anche il modello utilizzabile ai fini della redazione della «dichiarazione di conformità UE» è stato adeguato ai modelli previsti dalla più recente direttive di prodotto.

Tale allineamento legislativo è volto, in primo luogo, a facilitare i fabbricanti nell'applicazione congiunta di più direttive che prevedono la «marcatura CE.»

Il nucleo principale delle nuove prescrizioni legislative tratte dalla decisione n. 768/2008/CE del 9 luglio 2008 riguarda gli articoli che contengono precise e dettagliate disposizioni in materia di obblighi e di responsabilità che fanno capo agli operatori economici coinvolti nell'immissione sul mercato e nella messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuale che sono qui di seguito esaminati nel dettaglio.

## **Obblighi di fabbricanti e importatori**

Fabbricanti e importatori risultano accomunati dal compimento di atti di prima immissione sul mercato dei DPI nell'Unione Europea. Sotto tale profilo fabbricanti e importatori svolgono un ruolo differente rispetto ai distributori che pongono in essere, invece, esclusivamente, atti di commercializzazione successivi all'immissione sul mercato.

Ai fabbricanti, in particolare, è demandato il compito in via esclusiva di garantire, per mezzo della esecuzione della appropriata procedura di valutazione della conformità, che i DPI siano progettati e fabbricati in conformità alle disposizioni del nuovo regolamento. Ai fabbricanti medesimi compete altresì la responsabilità esclusiva di adempiere agli obblighi in materia di redazione e di conservazione della documentazione tecnica che è prevista dall'allegato III al nuovo regolamento. Progettazione, fabbricazione e redazione della documentazione tecnica, come indicato dall'art. 9, paragrafo 1, costituiranno obblighi esclusivi del «fabbricante» il quale assumerà quindi la piena responsabilità delle attività eventualmente svolte in tale contesto anche da parte di soggetti terzi. Rientrano altresì negli obblighi del fabbricante la redazione e la sottoscrizione della «dichiarazione di conformità» e l'apposizione della «marcatura CE», sebbene tali compiti possano essere legittimamente affidati, per

mezzo di specifico accordo scritto, a un soggetto terzo definito «mandatario.»

Gli importatori, pur non possedendo alcun titolo ai fini dell'esecuzione della procedura di valutazione della conformità dei DPI, avranno invece l'obbligo di verificare l'adempimento del fabbricante agli obblighi di verifica della sicurezza dei dispositivi di protezione individuale da essi stessi immessi sul mercato. La nuova legislazione non richiede quindi agli importatori una ripetizione delle operazioni di valutazione della conformità che devono, già all'origine, essere eseguite dai fabbricanti, ma si limita ad imporre un obbligo di verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa ai fini dell'immissione sul mercato dei prodotti. In particolare, gli importatori avranno l'obbligo di verificare e assicurare che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità dei dispositivi di protezione individuale, nonché di verificare la redazione da parte del fabbricante medesimo della «documentazione tecnica» prevista dal nuovo regolamento. Gli importatori, avranno inoltre l'obbligo di verificare la correttezza di tutti gli aspetti esteriori del prodotto che sono indicativi della «conformità» del prodotto medesimo al nuovo regolamento. In particolare, analogamente a quanto prescritto per i distributori, gli importatori dovranno verificare la presenza della «marcatura CE», nonché la presenza della documentazione di accompagnamento del prodotto che comprende le «istruzioni», le «informazioni agli utilizzatori» e la «dichiarazione di conformità UE»

fabbricanti e importatori condividono i medesimi obblighi di collaborazione con le autorità di vigilanza del mercato che comprendono l'obbligo di fornire la documentazione tecnica e le informazioni necessarie ai fini dell'accertamento della conformità dei prodotti, e condividono altresì gli obblighi di «ritiro» e di «richiamo» dal mercato dei prodotti «non conformi» o comunque «pericolosi.» Qualora il fabbricante abbia sede al di fuori dell'Unione Europea, le Autorità di vigilanza del mercato avranno, infatti, la facoltà di rivolgersi all'«importatore» ai fini dell'adempimento di tutte le prescrizioni previste dal nuovo regolamento in materia di vigilanza.

## Obblighi dei mandatari

Specifiche ed importanti novità legislative riguardano anche la figura dei «mandatari.» Con riferimento a tale figura occorre innanzitutto rilevare

un inspiegabile mancato allineamento terminologico rispetto alla più recente normativa dell'Unione Europea. In tutti i nuovi provvedimenti legislativi UE di prodotto, infatti, tale soggetto viene indicato con l'appellativo di «rappresentante autorizzato» e non si comprende, pertanto, per quale ragione il regolamento (UE) n. 425/2016 continui a identificare tale figura come «mandatario» analogamente a quanto avveniva nell'ambito della legislazione di prodotto appartenente alla generazione precedente. Il mandatario costituisce una figura di supporto del fabbricante puramente eventuale i cui compiti devono essere in larga parte individuati nell'ambito di un accordo contrattuale. L'obbligo di «forma scritta» del contratto di mandato costituisce la principale novità introdotta al riguardo dalla nuova disciplina rispetto a quanto prescritto in precedenza dalla direttiva n. 89/686/CEE. La forma scritta imposta dal legislatore deve intendersi *ad substantiam* con la conseguenza che eventuali mandati conferiti oralmente non si potrebbero ritenere validi.

Altra novità introdotta dal regolamento UE riguarda l'indicazione del contenuto minimo obbligatorio e inderogabile del contratto di «mandato.» In particolare, tale contenuto minimo comprende l'obbligo del mandatario di tenere a disposizione delle Autorità nazionali di vigilanza del mercato la «dichiarazione di conformità UE» e la «documentazione tecnica» per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato dei DPI, nonché l'obbligo di fornire alle autorità competenti tutte le «informazioni» e la «documentazione» eventualmente richieste nell'ambito di procedure di vigilanza del mercato.

Le norme riguardanti il contenuto minimo dei contratti di mandato stipulati ai sensi del regolamento (UE) n. 425/2016 devono considerarsi norme imperative di legge, con la conseguenza che eventuali contratti privi della indicazione dei poteri minimi del mandatario saranno automaticamente integrati *ex lege* per tutti i suddetti profili. Il nuovo regolamento prevede inoltre, a differenza di quanto avveniva in passato, l'indicazione degli obblighi che non possono essere demandati ai mandatari. In particolare, ai mandatari non potranno essere demandati gli obblighi e le responsabilità riguardanti la progettazione e la fabbricazione dei DPI e la redazione della documentazione tecnica dei DPI medesimi. Tali ultime attività, pertanto, anche se svolte materialmente dal mandatario per-



marranno sotto l'esclusiva responsabilità dei fabbricanti.

## Obblighi dei distributori

L'introduzione di specifiche prescrizioni riguardanti gli obblighi dei distributori costituisce la principale novità introdotta del regolamento (UE) n. 425/2016 sui dispositivi di protezione individuale.

La figura del «distributore» non era, infatti, disciplinata nell'ambito della precedente direttiva n. 89/686/CEE, che conteneva prescrizioni riguardanti in via esclusiva l'immissione sul mercato dei dispositivi di protezione individuale e che non disponeva alcunché con riferimento a tutti i successivi atti di «commercializzazione» dei dispositivi stessi. Gli obblighi previsti a carico dei distributori sono meno gravosi rispetto a quelli previsti in capo a fabbricanti e importatori. Ai distributori è richiesto, infatti, di operare nel rispetto di un dovere di diligenza qualificata che impone la conoscenza della normativa di riferimento del settore al fine della messa a disposizioni di DPI conformi.

Ai distributori non fanno capo obblighi di valutazione della conformità dei DPI, né obblighi di verifica dell'operato di fabbricanti ed importatori sotto tali aspetti. Gli obblighi previsti a carico dei distributori riguardano, infatti, in via esclusiva la verifica della conformità esteriore dei prodotti con riferimento alla «marcatura CE», alla presenza delle «istruzioni d'uso» e delle «informazioni» la cui presenza sul prodotto è obbligatoriamente richiesta dalla legge. Ulteriori obblighi di verifica riguardano la presenza della «Dichiarazione di conformità UE» in accompagnamento a ciascun singolo DPI. I distributori, inoltre, in qualità di anelli finali della

catena di commercializzazione saranno obbligati a partecipare alle campagne di «ritiro» e «richiamo» dei DPI «non conformi» o «pericolosi» da essi stessi eventualmente immessi sul mercato. Specifici obblighi sono imposti ai distributori in materia di conservazione dei prodotti. Le condizioni di trasporto e immagazzinamento utilizzate dai distributori non devono essere infatti tali da compromettere le condizioni di sicurezza valutate all'origine dal fabbricante.

## Conclusioni

Il nuovo regolamento sui DPI costituisce sicuro un passo avanti rispetto al passato poiché consente finalmente di allineare la disciplina relativa al settore dei DPI alla più moderna e consolidata normativa di prodotto. La codificazione in un unico testo di tutte le modifiche apportate nel tempo alla direttiva n. 89/686/CEE comporterà inoltre sicuri vantaggi in termini di chiarezza e semplicità di interpretazione del nuovo testo legislativo da parte degli operatori economici e delle autorità operanti nel settore in questione.

L'elencazione nel testo legislativo degli specifici obblighi che fanno capo ad ogni soggetto della catena commerciale, compresi i distributori, risulteranno inoltre di sicura utilità al fine di una più precisa delimitazione degli obblighi che fanno capo ad ogni specifica figura anche da parte delle Autorità di vigilanza del mercato.

Il nuovo regolamento dovrebbe quindi garantire una maggiore certezza del diritto che unitamente alle semplificazioni applicative previste faciliterà l'operato di fabbricanti, importatori e distributori.